

## AL TRIBUNALE DI CROTONE

\*\*\*\*\*

### PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO

#### PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(ai sensi della l. 3/2012)

---

Per il sig. DOMINICI Alberto nato a Crotone il 26/11/1980 C.F. DMNLR80S21D122Q residente a Crotone alla via San Marino n. 3, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annamaria ALTAMURA e Barbara VENTURA, entrambe del Foro di Crotone, con studio in Crotone alla via Vico Municipio n. 2, C.F. LTMNMR77M52I907F e via Giordano Bruno n. 87, C.F. VNTBBR85P62D122Z, in forza di mandato *ad litem* in calce al presente atto, le quali dichiarano ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio n. di fax 0962.902573 o alternativamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: [barbara.ventura@avvocaticrotone.legalmail.it](mailto:barbara.ventura@avvocaticrotone.legalmail.it), [annamaria.altamura@avvocaticrotone.legalmail.it](mailto:annamaria.altamura@avvocaticrotone.legalmail.it),

#### PREMESSO

che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè che il sig. Alberto DOMINICI:

- a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia che lo stesso vive una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.
- e) che la presente proposta costituisce lo sforzo massimo che il contribuente può sopportare in relazione alla tipologia dei redditi posseduti;
- f) che l'accoglimento della stessa consentirebbe il massimo recupero possibile ai creditori di seguito indicati, recupero assai superiore rispetto a quello che i creditori potrebbero ricavare dal pignoramento dello stipendio ex art. 545 c.p.c.



g) che il ricorrente ha fatto riferimento alla procedura di composizione della crisi in ragione di uno stato di urgenza e con la finalità di evitare il consolidamento di cause di prelazione e di azioni esecutive e cautelari eventualmente promosse dai creditori sul proprio stipendio;  
La trattazione del piano del consumatore si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

### Indice

1. ESPOSIZIONE DEBITORIA E CAUSE DELL'INDEBITAMENTO.

2. STATO ANALITICO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

3. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI E/O CREDITI.

3.1) crediti da prestazione di lavoro

4. REDDITO PERCEPITO

5. ESIGENZE DI SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE.

6. CONTENUTO DELLA PROPOSTA.

6.1) Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti

6.2) Modalità di pagamento

6.3) Percentuali di soddisfacimento

6.4) Alternativa liquidatoria

7. MERITEVOLEZZA DEL RICORRENTE E CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8. CONCLUSIONI.

\*\*\*\*\*

1) **Esposizione debitoria e cause dell'indebitamento**

Il sig. Dominici è dipendente della Buscema Gastronomia srl, il suo patrimonio è costituito unicamente dallo stipendio, che al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, è pari ad € 1.648,00 (*cf. do.- cud. 2020*).

L'origine del sovraindebitamento va, principalmente, imputata alla ricerca del soddisfacimento dei fabbisogni del nucleo familiare (spese matrimonio, arredi, automobile) aggravato dalla perdita del lavoro da parte della moglie; il ricorrente ha pertanto richiesto plurimi finanziamenti, in parte volti ad estinguere precedenti finanziamenti, in parte volti a far fronte alle spese quotidiane e straordinarie, così determinando un peso del debito progressivamente insostenibile rispetto al reddito del nucleo familiare; Il sig. Dominici è incorso nell'errore di credere che le iniezioni di liquidità fossero sufficienti a far fronte ai bisogni della famiglia, senza considerare che l'aumento degli oneri finanziari e la mancanza di una visione sui tempi di rimborso degli stessi, in ragione delle entrate certe disponibili,



avrebbe comportato una crisi finanziaria prospettica, destinata ad aggravarsi sempre più ogni qual volta che la famiglia necessitava di ulteriori risorse per coprire un imprevisto (manutenzione auto, spese mediche ecc.).

Nello specifico ha contratto una serie di debiti a titolo personale, per un ammontare complessivo di € **51.477,44**.

Il sig. Dominici Alberto percepisce uno stipendio mensile di € 1.648,00 ma a causa degli impegni finanziari mensili presi, che ammontano a complessivi € **664,00**, rimangono a disposizione per il sostentamento della famiglia soli € **984,00** che non sono sufficienti a coprire le spese familiari che, ridotte al minimo e al netto degli imprevisti, ammontano a circa **1280,00 €**.

L'incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte è da ricondursi al progressivo accumularsi dei debiti e all'aumento delle spese correnti necessarie per la vita quotidiana ed in particolare per il sostentamento della famiglia e dei figli minori.

Al fine di comprendere le ragioni del progressivo indebitamento del ricorrente e della meritevolezza prestata nell'assunzione dei debiti è necessario fare una breve cronistoria delle vicende finanziarie e familiari.

a) La situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore, determinata dal ricorso al credito di medio e lungo periodo, ha origine nel 2013 quando, in vista della nascita del primo genito, ha avviato una convivenza “*more uxorio*” con l'attuale moglie sig.ra Giulia COSENTINO.

b) Nel gennaio 2015, insieme alla famiglia ha preso in locazione un immobile ove si è trasferito, corrispondendo un canone mensile di euro 300,00= per un totale annuo di euro 3.600,00 (*cf. doc. 2*).

c) il sig. DOMINICI ha acquistato gli arredi e gli elettrodomestici necessari per l'abitazione attraverso la stipula di alcuni contratti di finanziamento con la società Findomestic, cessionaria Banca Ifis(*cf. doc. 3,4,5 & 6*).

d) I ricorrente e la sua attuale moglie sono particolarmente cattolici, tanto che fanno parte di un percorso neocatecumenale, perciò in data 26.05.2018 hanno così contratto matrimonio scegliendo quale regime patrimoniale la separazione dei beni poi trascritto con Atto n. 18-2-A-2018 (*cf. doc. 7*);

e) Per affrontare i costi del matrimonio (*cf. doc. 8*) ed estinguere alcuni debiti pregressi contratti per l'acquisto dell'arredamento, l'01.04.2018 ha sottoscritto un finanziamento, garantito con cessione sullo stipendio, con la società Santander da rimborsare a mezzo di rate costanti di € 329,00 (*cf. doc. 9*) e in data 01.12.2018 ne ha sottoscritto un altro, garantito con delega sullo stipendio, con IBL Banca da rimborsare a mezzo di rate costanti di € 335,00 (*cf. doc. 10*).

## **2) stato analitico della situazione debitoria**



Il debitore alla data del 31.03.2021 presenta un'esposizione debitoria verso il sistema bancario **per un totale di euro € 51.477,44.**

Al momento quindi sono presenti le posizioni debitorie sintetizzate nell'*elenco creditori* di seguito riportato e precisamente:

1. banca Ifis finanziamento n. 10070042818255 debito residuo in linea capitale € 1.035,91 (*cf. doc.4*).
2. banca Ifis finanziamento n. 20109230127615 debito residuo € 2.626,41 (*cf. doc.5*).
3. banca Ifis finanziamento n. 20109230127616 debito residuo € 1.083,73 (*cf. doc. 6*).
4. santander contratto n. 20059363 – cessione- debito residuo 19.437,25 (*cf. doc. 9*).
5. ibl contratto n. c491691- delega- debito residuo 22.354,55 (*cf. doc. 10*).
6. Marathon Spv srl (già Ducato spa) carta revolving n. 0037653837309940 – debito residuo 2.194,24 (*cf. doc. 11*).
7. Agenzia Entrate Riscossione spa – tributi e contributi vari - 6.215,57 (*cf. doc. 12*).

Il totale delle somme a debito ammonta ad € **51.477,44** come da prospetto che segue e che evidenzia i nominativi di tutti i creditori e gli importi delle singole voci di debito.

### 3. stato analitico estimativo dei cespiti e/o crediti

il patrimonio del debitore è formato:

- **stipendio** che al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, ammonta ad € 1.648,00 (*cf. doc. 1 - cud. 2020*).

→ **garanzie:** Sullo stipendio vengono trattenute le seguenti somme mensili a favore di:

- santander finanziamento N. 20059363 - pari ad € 329,00 mensili a titolo di delega sullo stipendio;
- ibl contratto n. c491691, finanziamento n. 0010501- pari ad € 335,00 mensili a titolo di cessione sullo stipendio;

che lo riducono € 984,00 mensili (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali);

- autovettura tipo HYUNDAI SANTA FE immatricolata nell'anno 2009 il valore di mercato attribuito dalle riviste specializzate del settore alle auto usate di quel tipo è pari ad € 1200,00, non risultano iscritti gravami (*cf. doc. 13*).

### 4) reddito percepito

Le risorse del ricorrente, pertanto, sono costituite esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente, asservito al pagamento dei creditori concorrenti.

il reddito lordo percepito dal sig. Dominici nell'ultimo triennio (*cf. doc.14,15 e 1*) è il seguente:

2018		2019		2020	
annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
20066,48	1672,2	€ 20.641,63	€ 1.720,13	€ 19.775,73	€ 1.648,00



Dall'esame dei redditi dichiarati dal ricorrente emerge che al sostentamento della famiglia provvede esclusivamente il marito con il suo stipendio, la sig.ra COSENTINO non svolge alcuna attività lavorativa ed a causa della difficile congiuntura economica non è in grado di contribuire neanche in parte al sostentamento della famiglia.

### 5) esigenze di sostentamento del debitore

La famiglia del debitore risulta essere così composta:

1. Dominici Alberto coniugato con Giulia COSENTINO;
2. Giulia COSENTINO coniugato con Dominici Alberto;
3. Dominici Pietro, nato il 02.01.2014, figlio
4. Dominici Francesco, nato il 01.08.2016, figlio

La tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili per il mantenimento della famiglia del ricorrente **che ammontano a circa euro 1280,00:**

<i>Spese per moglie</i>	<i>Dominici Alberto</i>	<i>figli</i>
<i>sostentamento famiglia</i>		
benzina	100	
spese mediche	30	50
Utenze		230
Vitto		300
vestiario	40	130
manutenzione casa	20	
libri scuola		70
<b>Totale</b>	<b>190</b>	<b>400</b>
<b>Totale nucleo familiare € 1.280,00</b>		

Considerando che il nucleo familiare del sig. *Dominici*, come già specificato, è formato da quattro componenti, le necessità della famiglia sono in linea con i dati di spesa media mensile ricavabile dai parametri ISTAT utilizzati per il calcolo della soglia di povertà assoluta.

Si tratta di una stima prudente, tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare, delle spese ordinarie per il loro mantenimento, utenze, abitazione, sanitarie, abbigliamento, servizi, nonché quelle spese di carattere straordinario non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi famiglia.

Nello specifico il reddito annuale lordo del ricorrente ammonta ad € 22.100,53 e dovrebbe percepire mensilmente € 1.648,00.

La retribuzione media mensile, però, non viene erogata per intero dal datore di lavoro poiché viene detratta mensilmente la somma di € 664,00, di cui:



- € 329,00 per effetto della delega effettuata in favore di santander srl;

- € 335,00 per effetto della cessione effettuata in favore di ibl s.r.l.;

di conseguenza la somma mensilmente percepita dal debitore, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali che ammontano complessivamente a circa € 193,73, si riduce ad **€ 984,00**

Retribuzione mensile media	1841,71
ritenute fiscali e previdenziali	-193,73
Cessione, delega, pignoramento	-664
<b>Retribuzione percepita disponibile per il sostentamento</b>	<b>€ 984,00</b>

per onorare le rate mensili dei debiti contratti, il debitore non riesce a provvedere adeguatamente al sostentamento della propria famiglia avendo a disposizione mensilmente soli **€ 984,00**.

#### **6) contenuto della proposta**

Il ricorrente, per contenere i costi, risiede con la famiglia nella casa dei genitori della moglie, sig.ra COSENTINO Giulia, e può destinare parte del proprio stipendio al soddisfacimento dei creditori concorsuali contenendo le proprie esigenze personali, privilegiando i bisogni dei figli.

##### 6.1) Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Effettuata la precedente esposizione si procede, ad illustrare la modalità proposta per la risoluzione della crisi di sovraindebitamento del ricorrente.

Come meglio specificato nel paragrafo 4), il reddito medio mensile del ricorrente, ammonta a circa **€ 1.648,00** (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali).

Detraendo dallo stipendio percepito l'importo delle spese medie necessarie al sostentamento familiare pari ad **€ 1.280,00** si ottiene un reddito residuo disponibile di **€ 368,00** circa.

Stipendio medio mensile al netto delle ritenute	<b>€ 1.648,00</b>
Spesa media mensile	-€ 1.280,00
Residuo disponibile	<b>€ 368,00</b>

##### 6.2) modalita' di pagamento

Al fine di consentire il massimo grado di soddisfazione di tutti i creditori, si prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il pagamento del creditore privilegiato, in linea capitale, nella misura del 70%, nonché il pagamento parziale dei creditori chirografari (nella misura del 45,60%), da effettuarsi in una unica soluzione.

L'attivo da destinare al soddisfacimento di tutti i creditori è pari ad euro 30.000,00 e perviene della fondazione anti usura Zaccheo che si impegna a prestare la garanzia per l'accesso ad un mutuo di pari importo, sottoscritto con primario istituto di credito, dell'ammontare di €



31.000,00 al fine di soddisfare tutti i creditori limitatamente alle percentuali ad essi riconosciute nel presente piano (*cf. doc. 16*);

Si precisa che la residua somma di euro 1.000,00 di cui al finanziamento garantito dalla Fondazione antiusura Zaccheo è destinata per il pagamento delle spese di istruttoria del mutuo.

Detta obbligazione è sospensivamente condizionata alla definitiva omologazione del Piano del consumatore.

Pare utile sottolineare che il pagamento della fondazione anti usura Zaccheo è fondamentale per garantire le percentuali di soddisfacimento dei crediti sopra indicati e che lo stesso rappresenta l'unica posta attiva che, in caso di mancata approvazione, non consentirebbe di fatto l'esecuzione del piano.

Si dimostrerà nel prosieguo che l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente superiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni del ricorrente in quanto lo stesso non dispone di altri redditi né risultano beni liquidabili, fatta eccezione per l'autovettura usata.

Nella categoria dei creditori chirografari sono inclusi anche i creditori il cui credito è garantito direttamente sullo stipendio attraverso la cessione del quinto e la delega sullo stipendio.

Tali creditori sono stati trattati nella proposta del piano del consumatore al pari degli altri creditori chirografari, in ragione del loro ruolo determinante nella formazione del sovraindebitamento;

Pertanto, al fine di permettere di ripartire l'attivo messo a disposizione dal debitore in % uguali tra i diversi creditori è necessario che il Giudice disponga:

- la revoca della delega sullo stipendio concessa a favore di Santander s.r.l. finanziamento N. 20059363 - pari ad € 329,00;
- la revoca della cessione del quinto dello stipendio a favore della ibl contratto n. c491691, pari ad € 335,00;

Tali provvedimenti si ritiene siano necessari per il rispetto della *par condicio creditorum*, in caso contrario i suddetti creditori ne trarrebbero un illegittimo vantaggio, oltre a rendere di fatto inapplicabile il Piano.

### 6.3) percentuali di soddisfacimento

Il presente piano si propone di ridurre gli impegni finanziari mensili del sig. Dominici al fine di riportare il rapporto rata-reddito ad un livello sostenibile che permetta all'intero nucleo familiare di condurre una vita dignitosa.

Ad esito dei pagamenti tutti, nel rispetto delle cause legittime di prelazione di cui all'art.



2741 cc ed in ossequio ai vincoli di cui alla L. n. 3/2012 e ss.mm.ii, i creditori saranno soddisfatti nelle percentuali sotto riportate, con un esborso da parte del debitore della somma totale pari ad € 30.000,00 a fronte del debito pari ad € **51.477,44** in aggiunta sono stati stimati oneri prededucibili per € 3.007,05, a titolo di onorari professionali (*cf. doc. 17*), per la predisposizione del piano e del ricorso e di € 3.316,98 (*cf. doc. 18*) quale compenso dell'organismo di composizione della crisi per un ammontare complessivo pari ad **57.801,47**.

Percentuale di soddisfazione dei Debiti inclusi nell'accordo				
ATTIVITA'	IMPORTO			
TOTALE ATTIVITA'	€ 30.000,00			
PASSIVITA'	€ <b>57.801,47</b>			
creditore	Natura e/o privilegio	Importo dovuto	Importo proposto	% soddisfaz. offerta
Spese di procedura (stimato) prededuzione	privilegiato	6.324,03	6.324,03	100
Agenzia dell'Entrate	privilegiato	2052	1436,4	70%
Agenzia dell'Entrate	chirografario	3470,32	1582,46	45,60%
Agenzia dell'Entrate - interessi e spese		693,35	0	
Santander s.r.l.	chirografario	19.437,25	7.969,27	45,60%
ibl banca S.P.A.	chirografario	22354,55	10.193,67	45,60%
banca Ifis S.P.A.	chirografario	1035,91	472,37	45,60%
banca Ifis S.P.A.	chirografario	2626,41	1.197,64	45,60%
banca Ifis S.P.A.	chirografario	1.083,73.	494,18	45,60%
Marathon Spv srl (già Agos Ducato spa)	chirografario	2.194,24	899,63	45,60%
TOTALE PASSIVITA'		€ <b>57.801,47</b>	€ 30.000,00	

#### 6.4) alternativa liquidatoria

Circa la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, si evidenzia che i creditori possono



soddisfarsi solo sullo stipendio percepito dal ricorrente.

Da tutto quanto sopra esposto si evince come il Piano del consumatore risulta più conveniente della liquidazione dello stipendio attraverso il suo pignoramento ai sensi dell'art. 545 cpc, il sig. Dominici infatti mette a disposizione la somma di € 30.000,00 che sarà versata in una unica soluzione a seguito della omologa del piano e consentirà di pagare le spese di procedura ed i crediti chirografari.

Sarà così possibile:

- assicurare i bisogni essenziali della famiglia;
- destinare per ciascuna massa un importo superiore al limite pignorabile del reddito netto disponibile ai creditori concorsuali, permettendo un pagamento dei creditori concorsuali in una unica soluzione ed in misura superiore a quella che deriverebbe dal procedimento di liquidazione dei beni.

Il sig. Dominici propone il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura del 70% e dei chirografari nella misura del 45,60% del credito vantato.

Il piano deve considerarsi pienamente fattibile, si segnala che il reddito del ricorrente è stabile da anni ed il sig. Dominici è assunto dalla Gastronomia Buscema srl ed è in grado di offrire garanzie di stabilità finanziaria ai creditori.

9

## **7. Meritevolezza del ricorrente e convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**

Nel caso che ci occupa, ai fini della meritevolezza dell'istante, è necessario valutare, il fatto che lo stesso è ricorso al credito solo ed esclusivamente per soddisfare i bisogni primari personali e quelli dei propri familiari e non per realizzare i propri desideri, così come si può facilmente evincere dalle condizioni patrimoniali del ricorrente e dal proprio tenore di vita.

Giova, altresì, rilevare che la richiesta di continui finanziamenti è iniziata nel momento in cui il sig. Dominici ha deciso di formare una famiglia.

Inizialmente è stato aiutato dall'apporto economico prodotto dalla propria moglie che, seppur senza regolare contratto di lavoro, ha svolto la professione di parrucchiera a domicilio sino a quando non sono nati i bambini, di cui subito dopo si è dovuta prender cura.

Di conseguenza, venendo meno il contributo economico della moglie e aumentate le spese del nucleo familiare la situazione economica della famiglia Dominici/Cosentino si è notevolmente compromessa tanto da non riuscire più ad onerare i propri debiti e dover far ricorso alla procedura da sovraindebitamento.

Per di più, non ci si può esimersi dallo stigmatizzare il comportamento dei creditori ed in particolare di quelli che hanno erogato i prestiti più recenti ed escludere che in fase di richiesta del



nuovo prestito si possa anche astrattamente configurare un comportamento poco diligente del Signor Dominici che, di fatto, si è affidato al giudizio di un professionista in materia che, secondo quanto stabilito dalla disciplina bancaria dettata in materia di “adeguata verifica”, prevista dall' art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 ha (o avrebbe dovuto), preventivamente valutare la sostenibilità del debito per il richiedente in base agli impegni già contratti.

In particolare, nella fattispecie in esame, si ravvisa una ipotesi di mancato **“responsible lending”** dell'istituto bancario IBL che ha valutato con colpevole negligenza il c.d. **“merito creditizio”** richiamato nell'art. 124 bis del TUB, che prevede: *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Per cui in ordine al requisito della meritevolezza richiesto dalla legge ai fini della omologazione del Piano del Consumatore, la giurisprudenza, espressasi in materia di fallimento e procedure concorsuali e, quindi, applicabile per analogia alla procedura che occupa, ha più volte sottolineato come *“la verifica in ordine al requisito della meritevolezza posto dall'art 181 n. 4, legge fall., postula una valutazione delle cause del dissesto e della condotta del debitore, la quale, in assenza di ulteriore precisazione, deve essere esaminata nell'ottica di un apprezzamento positivo della sua correttezza non tanto morale, quanto professionale, che non può essere esclusa neppure quando si riscontrino errori di gestione o comportamenti non immuni da critiche”* (in tal senso ex multis Cass. Civ. sez. I, 10/02/2006 n.2972).

Il consumatore che si rivolge all'Istituto di credito per l'ottenimento di un prestito è solitamente, come nel caso di specie, un soggetto che non ha competenza in materia finanziaria, ma anzi, un soggetto che, al fine di ottenere un finanziamento produce una serie di documenti attestanti i suoi redditi, il suo patrimonio ed i debiti già contratti che verranno valutati da un soggetto, l'Istituto di Credito, che riveste la qualifica di professionista e che, proprio per le competenze di cui dispone, può valutare se il richiedente sia o meno in grado di sostenere l'obbligazione e, solo, dopo una tale verifica dovrebbe erogare il finanziamento richiesto.

La falcidia del credito vantato dai suddetti creditori è stata altresì prevista anche dall'art.8, comma 1-bis, l.3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella l. 176/2020, che recita: *“la proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*.

A sostegno della volontà del sig. Dominici di trovare una soluzione efficace e duratura alla



sua situazione di sovraindebitamento, lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l. 3/2012, di essere disposto a limitare l'accesso al credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico al credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari fino alla totale soddisfazione dei creditori chirografari che fanno parte di questo piano.

## **8) Conclusioni.**

Dalla lettura del ricorso emerge, inequivocabilmente, che il progressivo indebitamento del sig. Dominici non è avvenuto per far fronte a spese voluttuarie, ma trova sostanziale correlazione con le obbligazioni riconducibili al soddisfacimento dei fabbisogni del nucleo familiare (arredi, automobile) e alla perdita di lavoro della moglie che hanno comportato un dispendio di risorse economiche di gran lunga maggiore rispetto ai ricavi ed alle entrate del sig. Dominici, di fatto unico percettore di reddito.

Dall'esame della vicenda emerge chiaramente come le diverse società hanno continuato, in violazione di quanto previsto dalla normativa bancaria, nonché dalla comune diligenza, ad erogare finanziamenti al ricorrente pur consapevoli dell'impossibilità dello stesso di potersi far fronte;

Queste di fatto le ragioni che lo hanno portato prima, alla sottoscrizione di diverse carte di debito e successivamente, per ripianare tali debiti, alla stipula della cessione del quinto e poi alla delega sullo stipendio;

**Ciò posto, si evidenzia la manifesta incapacità del ricorrente di far fronte ai propri debiti senza mettere a repentaglio la propria sussistenza.**

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso il sig. Dominici Alberto, ai sensi dell'art. 12 bis L.3/2012, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

## **RICORRE**

All' Ill.mo Tribunale di Crotone, affinché:

visto l'art. 10 comma 1 e 2 e l'art. 12 bis della legge n. 3/12, valutata la proposta sopra riportata, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3/2012, Voglia:

- ammettere il sig. Dominici Alberto alla procedura del piano del consumatore;
- fissare con decreto l'udienza per l'omologa del piano del consumatore;
- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto e la pubblicazione degli stessi;
- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.
- Dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e



disporre:

- la revoca della delega sullo stipendio concessa a favore di Santander s.r.l. finanziamento N. 20059363 - pari ad € 329,00;
- la revoca della cessione del quinto dello stipendio a favore della ibl contratto n. c491691, pari ad € 335,00; affinché i suddetti creditori vengano soddisfatti in percentuale al pari degli altri creditori chirografari.

Nella denegata ipotesi in cui il sig. G.E. non dovesse rinvenire in capo al sig. Dominici Alberto i requisiti della meritevolezza per accedere al piano del consumatore, si chiede che lo stesso venga considerato come proposta di accordo con i creditori e che il G.E. dichiari l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, I comma, l. 3/2012 e di fissare l'udienza di cui all'art. 10, I comma, l. 3/12 con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 3/2012, invoca nell'ambito della ristrutturazione dei propri debiti, la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati fin da ora; Il ricorrente chiede di essere ammesso al beneficio della esdebitazione *ex art. 14 terdecies* della l. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti. Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

Il presente procedimento è soggetto al versamento del contributo unificato pari ad euro 98,00 oltre 27,00 euro per marca da bollo.

Si allegano:

1. Copia cud 2021 redditi 2020;
2. Copia contratto di locazione;
3. Copia lettera accettazione finanziamento per acquisto mobili;
4. Copia debitoria Banca Ifis di euro 1.415,91;
5. Copia debitoria Banca Ifis di euro 3.376,41;
6. Copia debitoria Banca Ifis di euro 1.463,73;
7. Copia estratto matrimonio;
8. Copia fattura matrimonio;
9. Copia debitoria Santander;
10. Copia debitoria IBL;
11. Copia debitoria Marathon;
12. Copia debitoria Agenzia dell'Entrate Riscossione;
13. Copia Visura Pra;



14. Copia cud 2020 redditi 2019;
15. Copia cud 2019 redditi 2018;
16. Copia delibera Fondazione Zaccheo;
17. Copia Preventivo Spesa avvocati;
18. Copia Preventivo Spesa OCC;

Crotone, li 13/04/2021

*per adesione il debitore istante*

sig. DOMINICI Alberto

Avv. Annamaria Altamura

Avv. Barbara Ventura

